

N. 1987

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore TOMASSINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1997**

---

Istituzione della provincia del Seprio

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione repubblicana ha voluto potenziare le autonomie locali, considerandole come aspetto essenziale della democrazia proprio perchè attraverso questi enti risultano rafforzati sia i diritti di libertà dei singoli e degli enti minori sia il profilo partecipativo dei cittadini all'esercizio del potere. È, comunque, da osservare che il principio, consacrato nell'articolo 5 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ha avuto un'attuazione estremamente limitata non essendo l'organizzazione amministrativa dello Stato riuscita a discostarsi dal suo tradizionale carattere accentrato consolidatosi al tempo della dominazione napoleonica, ma già radicato nei tempi del precedente assolutismo.

La legge di riforma delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) rilancia, invece, la funzione della provincia accrescendo e definendo il suo ruolo e le sue competenze. Infatti, la legge n. 142 del 1990 prevede una serie di criteri e di indirizzi per la creazione di nuove province. A tal proposito il territorio che si vuole costituire in provincia con il presente disegno di legge presenta tutti i requisiti richiesti dalla suddetta legge.

La zona territoriale, infatti, possiede una sua unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica che la contraddistingue dal resto delle province di Milano e di Varese. Il Sud della provincia di Varese ha avuto sempre una tendenza fisiologica a saldarsi con il Nord della provincia di Milano, caratterizzata da un'alta industrializzazione, rispetto alla parte nord della stessa dedita maggiormente allo sviluppo culturale e turistico e ad affrontare le problematiche di frontiera.

Ormai da molti anni il dibattito politico ha evidenziato la necessità che l'area territoriale definita dell'Alto Milanese possa avere una espressione organizzativa amministrativa che faciliti ed esalti il suddetto mo-

mento unitario culturale ed economico-sociale che caratterizza quest'area. Soprattutto per il futuro è necessario un livello di gestione del territorio idoneo ad affrontare i problemi economici legati alla riconversione industriale, come ad esempio il piano riguardante l'asse del Sempione e ancor più il piano di sviluppo e potenziamento dell'Aeroporto della Malpensa, previsto dal Progetto Malpensa 2000, che rende indispensabile il rinforzo delle infrastrutture ivi comprese quelle di protezione civile non facilmente dislocabili da Varese e da Milano.

A tutto questo si deve aggiungere che l'area in oggetto conta una popolazione di oltre 800.000 abitanti con un prevedibile aumento demografico per cui è utile, al pari di altre zone come quella ad esempio di Lecco, uno scorporo dal restante territorio.

Infine si deve tener conto del fatto che la zona è già fornita di tutte le strutture ed i servizi necessari ad una provincia, quali tribunali, ospedali, scuole, commissioni tributarie, Istituti autonomi case popolari ed altro, e che proprio per il mancato riconoscimento dello stato di provincia e per l'attuale orientamento legislativo alcune di queste strutture rischiano di venire soppresse.

Alla luce delle precedenti considerazioni il presente disegno di legge mira ad avviare l'iniziativa politica che porti al superamento dell'attuale suddivisione del territorio dell'Alto Milanese nelle due province di Varese e di Milano, istituendo la nuova Provincia del Sempione con capoluogo Busto Arsizio.

La scelta è caduta su quest'ultimo perchè si trova proprio nel centro della zona, è il primo Comune per densità abitativa (85.000 abitanti), rappresenta un nodo viario importantissimo tra Piemonte e Lombardia e fin dal 1927, anno istitutivo della Provincia di Varese, presenta tutte le caratteristiche per essere capoluogo di provincia tant'è che ancor oggi non si giustifica la scelta che è caduta su Varese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituita la provincia del Seprio nell'ambito della regione Lombardia.

2. La provincia del Seprio, con capoluogo Busto Arsizio, è costituita dai comuni di: Arconate, Arsago Seprio, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Castelseprio, Cerro Maggiore, Cislago, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Nosate, Olgiate Olona, Origgio, Parabiago, Rescaldina, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Turbigo, Uboldo, Vanzaghella, Villa Cortese, Vizzola Ticino.

**Art. 2.**

1. Le province di Milano e di Varese, entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni di giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale del Seprio hanno luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge. Le elezioni per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.

4. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

#### Art. 3.

1. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano, di Varese e del Seprio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

1. I Ministri competenti, con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione, nella nuova provincia del Seprio, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.

2. I Ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale.

3. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla costruzione e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 5.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Milano e di Varese e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'arti-

colo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia del Seprio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





